

**€.16,00**  
Bollo



**CITTA' DI GALLIPOLI**  
*Settore II – Sviluppo Economico ed Attività Produttive*  
*“Sezione Annona Mercati e Fiere”*

**Domanda per l’assegnazione temporanea di posteggio per il commercio su area pubblica  
Mercato giornaliero Fiera promozionale estiva del Centro Storico, 14<sup>a</sup> edizione - anno 2021**

**Il sottoscritto :**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso : M € F €  
 Luogo di nascita : Stato \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Comune di residenza : \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Biffare  le caselle seguenti solo se di interesse.

**In qualità di :**

**titolare dell'omonima impresa individuale :**

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Sede Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

**legale rappresentante della Società denominata :** \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Sede Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

i cui altri soci o amministratori hanno compilato il quadro “1” allegato alla presente domanda nonché presentato, insieme al sottoscritto, copia di documento di identità in corso di validità,

**CHIEDE**

di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione temporanea (dal 01/06/2021 al 31/08/2021) dei sottoriportati posteggi messi a concorso nel mercato denominato “Fiera promozionale estiva Centro Storico”:

Numero posteggi	Settore	Riservati o Non riservati
6	Non alimentare	NON oggetto di riserva
15	Non alimentare	Riservati ai soci dell’associazione proponente
4	Alimentari e non (misti)	Riservati ai soci dell’associazione proponente
1	Alimentari	Riservati ai soci dell’associazione proponente

per l’espletamento dell’attività di commercio su area pubblica di articoli e/o prodotti di cui al settore:

Biffare  una delle seguenti caselle (campo obbligatorio)

- NON ALIMENTARE**, categoria merceologica \_\_\_\_\_ (associati e non associati)
- ALIMENTARE** prodotti preconfezionati in assenza dell’attività di manipolazione (riservato ai soci dell’associazione proponente)
- MISTO** prodotti alimentari preconfezionati in assenza dell’attività di manipolazione (riservato ai soci dell’associazione proponente)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

## DICHIARA

**Biffare  le caselle seguenti solo se di interesse**

- di essere cittadino italiano o comunitario;
- di essere cittadino extracomunitario e in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente a motivo \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso di SCIA protocollo numero \_\_\_\_\_  
o di Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ per il settore \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_ n.REA \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

**oppure**

- di aver presentato in data \_\_\_\_\_ SCIA di subingresso per atto fra vivi/causa di morte al Comune di \_\_\_\_\_, (dante causa sig. \_\_\_\_\_ già titolare di autorizzazione n. \_\_\_\_\_ di cui ha acquisito i titoli di priorità);
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.LGS. 159/2011 (normativa antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, del D.lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

- che nell'ultimo biennio ha direttamente utilizzato (o dante causa) una delle suddette concessioni;
- che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa signor \_\_\_\_\_ nella Fiera promozionale estiva Centro Storico" di Codesto Comune sono numero \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) avendo presenziato negli anni \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando ai fini di concorrere ai posteggi disponibili oggetto di riserva in quanto \_\_\_\_\_;

**Allega qui:**

- copia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica posseduta;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso di Società, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e ove previsto del/i socio/i);
- copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari;
- documentazione comprovante la qualità di associato all' Associazione proponente "La Solidale";

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# QUADRO "1"

## Dichiarazioni di altre persone (amministratori/soci) indicate all'art 2 D.P.R. 252/98 (solo per le società)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso : M € F €  
Luogo di nascita (Stato) \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Comune di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

### DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti morali di previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 così come modificato dal D.Lgs. 147/2012:

### requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010

1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:  
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;  
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;  
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;  
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;  
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;  
2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi (art 71, comma 2);  
3) Il divieto di esercizio dell'attività, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art 71, comma 3);  
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_